

S T A T U T O
DELLA
"FONDAZIONE STAVA 1985 - ONLUS"

Articolo 1

SEDE

È costituita su iniziativa dell'Associazione Sinistrati Val di Stava, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, del Comune di Longarone, del Comune di Tesero, del Comune di Cavalese, e della Magnifica Comunità di Fiemme una Fondazione denominata

"FONDAZIONE STAVA 1985 - ONLUS"

Essa è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 e segg. del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

La fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o l'acronimo ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La fondazione ha sede in Tesero, Piazza Cesare Battisti n. 4. La sede potrà essere modificata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

SCOPI

La Fondazione, intende perseguire le finalità della organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, e non ha scopo di lucro.

Essa ha come scopo principale la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché, in modo particolare, quello di svolgere attività volte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale - anche di tipo giuridico - rese a persone bisognose, che si trovano in situazioni analoghe o simili a quelle dei disastri della Val di Stava, di Longarone e del Cermis, causate dal comportamento umano colposo.

La Fondazione intende mantenere la memoria storica del disastro del 19 luglio 1985 in Val di Stava, del 9 ottobre 1963 in Longarone e del 3 febbraio 1998 della funivia del Cermis in Cavalese e, comunque, di disastri dovuti all'incuria dell'uomo, con iniziative scientifiche, culturali e promozionali.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale, la Fondazione potrà promuovere e organizzare tutte quelle iniziative scientifiche, culturali, di ricerca, di studio e di promozione nel campo della sicurezza della vita umana, nell'ambito dell'ambiente danneggiato da attività umane ecc., concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio e promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto per gestire e finanziare le proprie attività, nonché stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;
 - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché concorrere alla costituzione degli stessi;
 - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi ed a quello degli articoli accessori di pubblicità.
- La Fondazione non potrà contrarre debiti e prestare garanzie per un importo superiore al 70% del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio.

E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, co. 5, del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Articolo 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

1. Il Fondo di riserva, formato da:

- il patrimonio di dotazione di denaro iniziale;
- eventuali donazioni e lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di riserva;
- le somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione con proprie deliberazioni disponga di destinare ad incrementare il fondo di riserva.

2. Il Fondo di gestione, formato da:

- ulteriori apporti da parte dei soci fondatori e dei soci onorari;
- lasciti e donazioni da parte di terzi;
- finanziamenti e sovvenzioni da parte di enti pubblici o privati;
- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-



mentali e connesse.

Il Fondo di gestione sarà impiegato per la realizzazione degli scopi della Fondazione e per il suo funzionamento. Gli organi della Fondazione che abbiano poteri di amministrazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni, nell'ambito delle proprie competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato e nel rispetto del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento della liquidità patrimoniale, nel modo che ritiene più opportuno, potendosi avvalere anche del parere dei revisori dei conti.

E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, co. 5, del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Articolo 4

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori della "Fondazione Stava 1985 - Onlus" i seguenti Enti:

- * Associazione Sinistrati Val di Stava;
- * Comune di Tesero;
- * Comune di Longarone;
- * Comune di Cavalese;
- * Magnifica Comunità di Fiemme;
- * Regione Trentino-Alto Adige, ove ne faccia richiesta entro 3 (tre) anni dalla costituzione.

Articolo 5

SOCI ONORARI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo d'Onore dei Soci Onorari nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito con apporto di risorse finanziarie o meriti culturali, o professionali al perseguimento dei fini statuari.

Articolo 6

ORGANI di AMMINISTRAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente;
- * il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

COMPOSIZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, dei quali:

- * due membri designati dall'Associazione Sinistrati Val di Stava;

- * un membro designato dal Comune di Tesero;
- * un membro designato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- * un membro designato dal Comune di Longarone;
- * un membro designato dal Comune di Cavalese;
- * un membro designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Il Consiglio è nominato ogni cinque anni, entro il mese di aprile. Le relative designazioni da parte dei soci fondatori devono avvenire entro il mese di marzo. In mancanza di designazioni, entro tale termine spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione Sinistrati Val di Stava di provvedere alla designazione. Tuttavia, il socio fondatore che non ha provveduto alla designazione potrà, alla scadenza del mandato, provvedere alla nomina del proprio membro.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, con motivata delibera votata a maggioranza qualificata, di aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino ad undici membri e di fissare i criteri di designazione per i consiglieri; di nominare un segretario e un tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri, ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dal Collegio dei Revisori. Entro il termine dei sei mesi dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione sciolto o scaduto per qualsiasi causa, resta comunque in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Articolo 8

POTERI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio approva entro il 30 aprile dell'anno successivo il Conto consuntivo annuale. Prima dell'inizio di ogni anno finanziario il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria.

Il Consiglio inoltre delibera:

- la nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i suoi membri;
- l'eventuale nomina di un Presidente Onorario, scelto tra i suoi membri al quale potranno essere attribuiti da parte del



Consiglio di Amministrazione particolari competenze;

- predispone i programmi della Fondazione nel rispetto degli indirizzi generali proposti dall' "Associazione Sinistrati Val di Stava";
- la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate;
- la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- l'acquisto e l'alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- la modifica della sede della Fondazione, la quale deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- l'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- la locazione e conduzioni di immobili, nonché la stipulazione di contratti di qualsiasi genere;
- i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive nonché le relative transazioni;
- tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;
- la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- il controllo sull'utilizzo dei contributi concessi;
- la nomina dell'Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito;
- la delega al Presidente di poteri con facoltà di predeterminarne i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;
- le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, le quali debbono essere deliberate a maggioranza qualificata da parte del Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale compenso annuo agli organi amministrativi e di controllo, il quale non potrà essere, per ogni singolo membro, di ammontare annuo superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D.L. 21.6.1995, n. 239, conv. con Legge 3.8.1995, n. 336, e succ. mod. e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- la misura del rimborso delle spese per missioni e trasferite per membri degli Organi collegiali della Fondazione;
- di delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- la nomina di direttori e procuratori;

- qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione.

Articolo 9

RIUNIONI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre su convocazione del Presidente, fatta a mezzo lettera raccomandata, ovvero tramite fax, da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. Potrà altresì essere convocato con le stesse modalità, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta motivata sottoscritta da almeno tre consiglieri. Le riunioni potranno anche tenersi in video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale per la successiva trascrizione nell'apposito registro.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Revisori dei Conti e, se espressa mente invitati, anche soggetti terzi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate a cura di un segretario all'uopo designato dal Presidente ed i verbali devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e devono essere sottoscritti sia dal segretario che dal Presidente.

Articolo 10

PRESIDENTE

Il Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

- * convoca il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- * presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
- * dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- * firma gli atti della Fondazione;
- * può adottare esclusivamente in via di urgenza i provvedi-



menti spettanti al Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima riunione;

- * sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- * esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto;
- * nomina i procuratori speciali e avvocati alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale compete al Vice Presidente.

Esso espone il Conto consuntivo annuale e i documenti accompagnatori della Fondazione all' "Assemblea generale dell'Associazione Sinistrati Val di Stava", ai Consigli Comunali di Tesero, Longarone e Cavalese, al Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, nonché al Comun Generale della Magnifica Comunità di Fiemme.

Presidente e Vice Presidente restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Articolo 11

COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui due nominati dall'Associazione Sinistrati Val di Stava, ed uno dal Consiglio Comunale di Tesero. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Il Collegio dei Revisori si riunisce validamente con la presenza di almeno due revisori e delibera con la presenza della maggioranza dei membri e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione. In particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul risultato delle gestioni;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

I componenti del Collegio hanno facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 12

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione deve essere redatto ed approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione entro il mese

di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere redatto ed approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Gli utili e gli avanzi della gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionalmente previste o di quelle ad esse direttamente connesse. E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 13

SCIoglimento della FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile, nonché nel caso in cui lo scopo si sia dimostrato irrealizzabile. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni od enti non lucrativi di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge ed a tale scopo il Consiglio di Amministrazione su riserva la nomina dei liquidatori.

Articolo 14

NORME FINALI

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto opereranno le norme del Codice Civile in materia di fondazioni, nonché a quelle di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e alle norme particolari emanate dalla Provincia Autonoma di Trento per la sua competenza primaria. Le norme del presente statuto potranno essere modificate, ad eccezione degli scopi istituzionali, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata.

F.to: Graziano Lucchi

F.to: Giovanni Delladio

F.to: De Cesero Pierluigi

F.to: Mauro Gilmozzi

F.to: Elvio Partel

F.to: Marchesoni Franca - teste


F.to: Daniela Bortolameotti teste

F.to: Marco Dolzani (L.S.)

*Copia conforme all'originale
rilasciata in Trento*

il - 9 SET 2002

*su ...~~sette~~ ^{sempre} ~~quattro~~ ^{facciate}
in carta semplice per usi fiscali*

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over a circular notary stamp. The stamp is embossed and contains the text "DOLZANI MARCO DI CARLO" around the top and "NOTAIO" around the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a star and other heraldic elements.